Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Divisione Servizi di telecomunicazione

Guida relativa al " Modulo di notifica per la fornitura di servizi di telecomunicazione "

Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni.

L'introduzione della presente guida (parte 1) contiene la definizione del termine "fornitore di servizi di telecomunicazione" e le spiegazioni relative all'obbligo di notifica. Nella parte principale (parte 2) viene descritto come compilare il modulo di notifica. Infine, nell'allegato sono elencate le abbreviazioni e le basi legali citate nella guida.

Edizione: **7**
Entrata in vigore: **1.5.2010**

Indice

Parte 1: Introduzione 3
1 Definizione del termine “fornitore di servizi di telecomunicazione” 3
1.1 Basi legali 3
1.2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione 4
1.2.1 Il servizio di telecomunicazione 4
1.2.2 La fornitura di servizi 4
1.2.3 Eccezioni 5
1.2.4 Deroga all’obbligo di notifica 5
1.2.5 Sintesi 5
2 Obbligo di notifica 5
Parte 2: Istruzioni per la compilazione del modulo di notifica 7
1 Dati generali 7
1.4.1 Indirizzo dell’azienda 7
1.4.2 Persona di contatto e indirizzo di corrispondenza in Svizzera 7
1.4.3 Persona di contatto e indirizzo per le questioni tecniche 7
1.4.4 Persona di contatto e indirizzo per le questioni legate alla statistica sulle telecomunicazioni 7
2 Obbligo di notifica 7
2.1 Obbligo di notifica 8
2.2 Regole particolari 8
2.3 Eccezioni 9
2.4 Altre caratteristiche 9
3 Notifica dei servizi di telecomunicazione 9
Domanda 1 Servizio telefonico pubblico 9
Domanda 2 Diffusione di programmi radio/TV 10
Domanda 3 Accesso ad Internet 10
Domanda 4 Capacità di trasmissione 10
Domanda 5 Altri servizi 10
4 Descrizione delle interfacce, dei servizi e dell’infrastruttura 11
4.1 Specifica delle interfacce per l’accesso alle reti di telecomunicazione 11
4.2 Descrizione dei servizi e dell’infrastruttura 11
5 Allegati 11
Allegato 12
1 Abbreviazioni 12
2 Basi legali 13

Parte 1: Introduzione

1 Definizione del termine “fornitore di servizi di telecomunicazione”

1.1 Basi legali

Secondo l’art. 4 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve notificarlo all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’UFCOM registra i fornitori di servizi di telecomunicazione notificatisi.

Secondo l’art. 1 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV), la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi mediante telecomunicazione è disciplinata dalla LTC. Di conseguenza gli esercenti delle reti via cavo vengono considerati fornitori di servizi di telecomunicazione e sottostanno anch’essi all’obbligo di notifica.

I fornitori di servizi di telecomunicazione che per la fornitura dei loro servizi utilizzano lo spettro delle radiofrequenze necessitano inoltre di una concessione di radiocomunicazione. Le disposizioni in materia sono contenute nell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).

I fornitori di servizi di telecomunicazione sottostanno a degli obblighi, diversi a seconda del tipo di servizio offerto. In particolare sono tenuti a rispettare la LTC nonché la LRTV e le relative ordinanze d’applicazione come pure le prescrizioni tecniche e amministrative.

Tra gli obblighi principali figurano:

- osservanza delle prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garanzia delle condizioni di lavoro abituali nel settore (art. 6 lett. c LTC);
- offerta di almeno il tre per cento dei posti di lavoro sotto forma di posti di tirocinio (art. 6 lett. d LTC in combinato disposto con l’art. 9 dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione, OST);
- partecipazione alle procedure dinanzi all’organo di conciliazione in materia di telecomunicazioni (art. 12c LTC);
- rispetto del segreto delle telecomunicazioni e garanzia della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni nell’ambito delle disposizioni applicabili (art. 43 segg. LTC e legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, LSCPT);
- assolvimento dell’obbligo d’informazione (art. 59 cpv. 1 e 2 LTC).

Se offrono prestazioni del servizio universale, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono altresì tenuti a:

- garantire l’interoperabilità e l’interconnessione (art. 21a LTC);
- assicurare l’accesso ai servizi d’emergenza nonché l’istradamento e la localizzazione delle chiamate d’emergenza (art. 20 LTC in combinato disposto con l’art. 27 segg. OST);
- consentire a tutti gli altri fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi che si basano sui dati degli elenchi l’accesso al contenuto minimo dei propri elenchi (art. 21 LTC);
- garantire la portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione ed offrire la scelta dell’operatore sia ad ogni chiamata sia mediante preselezione (art. 28 cpv. 4 LTC in combinato disposto con artt. 3 e 9 dell’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni; O ComCom).

Oltre a sottostare a tali obblighi, i fornitori di servizi di telecomunicazione godono anche di alcuni diritti, come ad esempio:

- la garanzia di interconnessione da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 11 LTC);

- l’attribuzione e l’uso di indicativi, serie di numeri e numeri brevi del piano di numerazione E.164 (art. 16 segg., 19 segg. e 25 segg. dell’ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni; ORAT);
- l’attribuzione di codici di selezione (art. 10 O ComCom).

1.2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione

Per definire il termine “fornitore di servizi di telecomunicazione” sono determinanti due elementi che devono essere entrambi presenti: “servizio di telecomunicazione” e “fornire”.

1.2.1 Il servizio di telecomunicazione

Secondo l’art. 3 lett. b LTC è considerata servizio di telecomunicazione la “trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi”. Vanno dunque soddisfatti contemporaneamente tre presupposti:

a) "una trasmissione mediante telecomunicazione", ossia un’emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC). Non ha importanza se la trasmissione avviene mediante un collegamento punto a punto o tramite collegamenti commutati. Sono considerati impianti di trasmissione sia l’apparecchiatura utilizzata per la telefonia via cavo (ad es. nodo SS7) sia l’apparecchiatura usata comunemente nella trasmissione di dati a pacchetto (Router, Cross Connect ecc.). In questo contesto non importa se la trasmissione avviene via radio o via cavo;

b) "di informazioni", ossia segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all’uomo, ad altri esseri viventi o a macchine (art. 3 lett. a LTC);

c) "per terzi", ossia non per se stessi (uso proprio) ma per altre persone giuridiche o fisiche. Non si tratta di una prestazione per terzi quando le informazioni sono trasmesse all’interno di una stessa azienda, tra società madre e sue filiali o all’interno di un gruppo (art. 2 lett. c OST). Tuttavia, nella misura in cui queste strutture aziendali o altri rapporti societari o gruppi di utenti sono creati esclusivamente o perlopiù allo scopo di eludere l’obbligo di notifica, si deve partire dal principio che si tratti di una fornitura per terzi.

1.2.2 La fornitura di servizi

La “fornitura di servizi” è formata da due componenti. Dal punto di vista economico, ogni offerta e ogni fornitura di una prestazione è basata su un rapporto con il cliente. Dal punto di vista tecnico, la fornitura di un servizio di telecomunicazione presuppone la disponibilità di un’infrastruttura che permette di fornire le prestazioni richieste.

Per quanto riguarda il campo d’applicazione e la terminologia, la legge si riferisce soprattutto alla trasmissione di informazioni per terzi descrivendo dunque le prestazioni in termini economici. Continuando su questa linea di pensiero sembra ovvio definire un fornitore di servizi di telecomunicazione prevalentemente in base all’esistenza di un rapporto con un cliente. È dunque fondamentalmente considerato un fornitore di servizi di
telecomunicazione colui che si presenta ai clienti in quanto fornitore di prestazioni, che conclude contratti, che garantisce servizi (trasmissione di informazioni) e allestisce fatture in merito. I potenziali clienti possono essere persone fisiche, persone giuridiche (clienti finali) o altri fornitori di servizi di telecomunicazione (carriers carrier).

Una tale interpretazione si concilia con il testo delle disposizioni legislative citate, sebbene l’art. 3 lett. c LTC
chieda un’ "... emissione o ricezione … di informazioni ...". Non viene tuttavia prescritto esplicitamente che gli
aspetti tecnici dell’invio e della ricezione di messaggi debbano essere garantiti dai fornitori di servizi di telecomunicazione e che essi debbano esercitare autonomamente gli impianti necessari alla trasmissione e alla ricezione. Corrisponde alla volontà del legislatore di permettere l’outsourcing di determinate attività. Nel messaggio del Consiglio federale, viene pertanto citata esplicitamente la rivendita di servizi.

Questo approccio corrisponde anche alle realtà sociali ed economiche, dato che il cliente desidera soprattutto avere un interlocutore (principio del one stop shopping) che si assume la responsabilità per la prestazione fornita, che gli offre il servizio richiesto e che risponde per eventuali mancanze. Al cliente

importa ben poco delle condizioni di base alle quali non ha accesso e che non può influenzare, come ad esempio l'organizzazione tecnica (outsourcing dei compiti legati alla tecnica di trasmissione) o aziendale (cooperazione nella distribuzione di prodotti) interna della società che funge da fornitore di servizi di telecomunicazione.

L'allestimento o l'esercizio parzialmente o completamente indipendente di un'infrastruttura di trasmissione non è dunque un presupposto per la qualifica di "fornitore di servizi di telecomunicazione". È ritenuto fornitore di servizi di telecomunicazione anche chi sfrutta un'infrastruttura già esistente (reti di altri fornitori di servizi di telecomunicazione, esercenti di reti via cavo, ecc.). Di conseguenza sono considerati fornitori di servizi di
telecomunicazione anche quei fornitori di servizi (service provider) che non dispongono di una rete propria (ad es. i rivenditori di capacità di comunicazione).

Queste riflessioni portano alla conclusione che per la "fornitura" basta che ci sia un rapporto con un cliente in cui il fornitore garantisce ai suoi clienti la trasmissione corretta dell'informazione. Pertanto, il fornitore deve avere una relazione contrattuale di diritto privato con almeno un cliente finale o un altro fornitore di servizi di
telecomunicazione. Il contratto prevede i seguenti punti principali: la descrizione del servizio da fornire, condizioni, qualità, prezzi e disposizioni in materia di disdetta e di responsabilità, ecc.

1.2.3 Eccezioni

Secondo l'art. 2 OST alcune forme di trasmissione di informazioni non sono considerate servizi di telecomunicazione. Si tratta soprattutto delle applicazioni all'interno di un edificio, nel limite di un ristretto perimetro o all'interno di una stessa azienda (corporate network) e di quelle all'interno di corporazioni di diritto pubblico e tra di esse, nella misura in cui colui che fornisce la trasmissione di informazioni fa parte della corporazione di diritto pubblico in questione.

1.2.4 Deroga all'obbligo di notifica

L'art. 3 OST esonera, inoltre, dall'obbligo di notifica alcune categorie di fornitori di servizi di telecomunicazione. Tra questi ci sono in particolare i fornitori che si limitano alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi su linea (art. 2 lett. g e 59–62 LRTV), a condizione che abbiano meno di 5000 clienti.

1.2.5 Sintesi

Partendo dal presupposto che questa attività commerciale soggiace alla LTC, alla luce di quanto precede un fornitore di servizi di telecomunicazione è dunque una persona fisica o giuridica che trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione informazioni per terzi nei confronti dei quali s'impegna, nel quadro di un contratto di diritto privato, ad assumersi la responsabilità per la fornitura dei servizi promessi.

2 Obbligo di notifica

L'art. 4 della legge sulle telecomunicazioni (LTC) disciplina i principi dell'obbligo di notifica che incombe ai fornitori di servizi di telecomunicazione:

> Art. 4 Obbligo di notifica
>
> [1] Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L'Ufficio federale registra i fornitori notificatisi.
>
> [2] Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione che hanno un'importanza tecnica ed economica trascurabile.
>
> [3] Esso disciplina i dettagli della notifica e dell'aggiornamento periodico della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Per soddisfare tale obbligo, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono notificarsi presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) tramite l'apposito modulo. In quest'ultimo vengono indicate le modalità e l'obiettivo della fornitura dei servizi, i tipi di servizio che il fornitore desidera proporre e le interfacce che esso mette a disposizione. Il modulo è suddiviso in quattro parti:

- Capitolo 1: Informazioni generali sul fornitore;

- Capitolo 2: Spiegazioni sull’obbligo di notificare i servizi forniti;
- Capitolo 3: Indicazione del tipo di servizi di telecomunicazione offerti;
- Capitolo 4: Descrizione delle interfacce, dei servizi e dell’infrastruttura.

La parte principale della presente guida (parte 2) spiega le modalità di compilazione del modulo di notifica.

Parte 2: Istruzioni per la compilazione del modulo di notifica

Qui di seguito sono illustrate le modalità di compilazione del modulo di notifica. La numerazione della presente guida corrisponde a quella del modulo di notifica.

1 Dati generali

1.4.1 Indirizzo dell'azienda

Vogliate indicare l'indirizzo della sede dell'impresa che figura nel registro di commercio, qualora la vostra impresa sia presente.

1.4.2 Persona di contatto e indirizzo di corrispondenza in Svizzera

Secondo l'art 5 OST i fornitori di servizi di telecomunicazione con sede all'estero devono indicare un indirizzo postale in Svizzera che faccia legalmente stato per il recapito di comunicazioni, ordini di comparizione e decisioni. Tale indirizzo va inserito nella casella "Indirizzo di corrispondenza in Svizzera"

Vogliate indicare prima dell'indirizzo, se possibile, il nome di una persona di contatto raggiungibile anche telefonicamente o via e-mail per eventuali chiarimenti relativi alla corrispondenza. In seguito, inserite l'indirizzo postale in Svizzera.

L'indirizzo di corrispondenza contiene dapprima la casella "care of (c/o)" in cui va inserito il nome dell'impresa (o della persona) alla quale inviare la corrispondenza in modo legalmente valido. Se il nome corrisponde al nome indicato al punto 1.4.1, il campo "care of (c/o)" va lasciato libero.

1.4.3 Persona di contatto e indirizzo per le questioni tecniche

Vogliate indicare il nome e l'indirizzo di una persona di contatto in grado di rispondere a domande tecniche.

1.4.4 Persona di contatto e indirizzo per le questioni legate alla statistica sulle telecomunicazioni

Secondo l'art. 59 cpv. 2 LTC in combinato disposto con gli artt. 97 segg. OST, tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione soggiacciono all'obbligo d'informazione ai fini dell'allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni. La statistica è pubblicata sul sito www.bakom.admin.ch.

Vogliate indicare il nome, l'indirizzo postale, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto per la risposta a domande relative alla statistica sulle telecomunicazioni.

2 Obbligo di notifica

Il capitolo 2 e la descrizione al capitolo 4.2 servono a determinare se le prestazioni fornite sottostanno all'obbligo di notifica.

Le risposte alle domande 1 e 2 servono a determinare se i servizi che un fornitore offre rientrano nel campo d'applicazione della LTC e se si tratta di servizi di telecomunicazione o meno.

Non tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono alla legge sulle telecomunicazioni devono notificare i propri servizi. Le domande 3 e 4 mirano a chiarire se sussiste un obbligo di notifica o meno.

Le domande 5 e 6 servono a definire l'esistenza di eventuali diritti d'utilizzo per elementi d'indirizzo e di eventuali obblighi di concessione.

Se dalla valutazione del capitolo 2 e della descrizione al capitolo 4.2 risulta che i servizi offerti soggiacciono all'obbligo d'annuncio, il fornitore viene registrato ed è rilasciata la relativa conferma.

Se, invece, la valutazione determina che i servizi forniti non soggiacciono all'obbligo di notifica, il fornitore ne sarà informato per iscritto.

2.1 Obbligo di notifica

Domanda 1

In termini generali un servizio di telecomunicazione può essere definito come **la trasmissione a terzi di informazioni su linea o via radio**. Si tratta in particolare della trasmissione di voce, della diffusione di programmi radiotelevisivi e della trasmissione di dati (vedi capitolo 3). È inoltre determinante la presenza di una relazione cliente-fornitore.

Esempi:

Se assicurate la trasmissione di informazioni per i vostri clienti assumendone la responsabilità, rispondete Sì alla domanda 1 (crocetta).

Se siete un rivenditore che offre servizi di telecomunicazione per conto di terzi (fornitore di servizi di telecomunicazione notificato) e che si assume la responsabilità per i servizi forniti **in virtù di un contratto stipulato con i clienti finali**, vogliate rispondere No alla domanda 1 (non apporre nessuna crocetta).

I rivenditori che offrono servizi di telecomunicazione a nome proprio sono, invece, considerati fornitori di servizi di telecomunicazione. Per una valutazione corretta è dunque determinante sapere se un rivenditore offre i servizi di telecomunicazione a nome proprio assumendone la responsabilità nei confronti dei clienti finali o se quest'ultima ricade sul fornitore originario dei servizi.

Quando impianti di commutazione e/o trasmissione sono esercitati esclusivamente ad uso personale, i servizi così forniti non rientrano nel campo d'applicazione della LTC. È il caso se la trasmissione e la ricezione di informazioni per via elettromagnetica per terzi serve al cliente al solo scopo di prendere contatto con il fornitore o di fruire dei suoi servizi (servizi d'informazione, servizi di vendita, comando di impianti, analisi di segnali e di allarmi).

Se diffondete programmi radiofonici o televisivi di terzi ai vostri clienti, vogliate rispondere Sì alla domanda 1 (anche se i programmi sono diffusi via Internet).

Se diffondete unicamente i vostri programmi radiofonici o televisivi, vogliate rispondere No alla domanda 1, non trattandosi di trasmissione a terzi.

2.2 Regole particolari

Domanda 2

Le eccezioni menzionate all'art. 2 OST, quali la trasmissione di informazioni **all'interno di un edificio** (lett. a) o nei limiti di una **proprietà fondiaria** (lett. b), non sono considerate servizi di telecomunicazione.

Esempi:

Nel caso di un albergo che nello stesso edificio offre ai suoi clienti servizi di telefonia (ad es. tramite centralino) e l'accesso ad Internet (ad es. tramite WLAN), va apposta una crocetta alla domanda 2.a, a condizione che il servizio di telefonia e l'accesso ad Internet siano garantiti da un fornitore notificato.

Nel caso di centri commerciali o aeroporti che assicurano direttamente la trasmissione locale mediante tecnica di telecomunicazione anche ai negozi in affitto nello stesso edificio o la garantiscono a proprio nome tramite terzi, occorre apporre una crocetta alla domanda 2.b.

Nel caso di un'impresa che offre l'accesso ad Internet ai clienti di diversi alberghi, non occorre apporre la crocetta né alla domanda 2.a né alla 2.b, dato che la trasmissione non viene effettuata all'interno di una sola proprietà fondiaria dell'azienda.

La trasmissione di informazioni **all'interno di una stessa azienda** o di un **gruppo d'imprese** (lett. c) non è considerata un servizio di telecomunicazione se il fornitore fa parte dell'azienda o del gruppo. Anche la trasmissione d'informazioni **in seno a una corporazione di diritto pubblico** (lett. d) non è considerata un servizio di telecomunicazione se il fornitore fa parte della corporazione.

Esempi:

Nel caso di banche che trasmettono i propri dati tra le proprie filiali, apponete una crocetta alla domanda 2.c.

Nel caso di Cantoni e Comuni che trasmettono propri dati tra le proprie unità amministrative, apponete una crocetta alla domanda 2.d.

Nel caso di un'amministrazione comunale che in varie ubicazioni offre agli abitanti un accesso ad Internet attraverso la propria rete (ad es. tramite WLAN), non apponete una crocetta a nessuna delle eccezioni elencate alle domande 2.a – 2.d.

2.3 Eccezioni

Domanda 3

I fornitori che propongono **esclusivamente servizi di telecomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisi su linea** e contano **meno di 5000 clienti** non soggiacciono all'obbligo d'annuncio (art. 3 cpv. 1 lett. c OST).

Esempio:

Imprese comunali che diffondono su rete cablata solo programmi radiofonici e televisivi (e non offrono altri servizi di telecomunicazione quali telefonia o accesso ad Internet) e contano meno di 5000 clienti, rispondono Sì alla domanda 3 (apporre crocetta).

Domanda 4

Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 OST, l'autorità concedente può esonerare dall'obbligo di notifica un fornitore di servizi di telecomunicazione che riveste un'importanza tecnica ed economica minore, se i suoi servizi sono destinati **esclusivamente ad applicazioni scientifiche**.

In questo caso, oltre alla domanda 4 è molto importante anche la descrizione al capitolo 4.2, che deve illustrare chiaramente la rispettiva applicazione scientifica.

Esempio:

Un'università realizza un progetto pilota per la teleosservazione di animali.

2.4 Altre caratteristiche

Domanda 5

Se per la fornitura dei vostri servizi di telecomunicazione vi occorrono **elementi d'indirizzo**, vogliate rispondere Sì (crocetta) alla domanda 5. Se siete notificati in quanto fornitori di servizi di telecomunicazione, potete ordinare presso l'UFCOM elementi d'indirizzo. Su www.bakom.admin.ch trovate i rispettivi moduli d'ordinazione. Il percorso di accesso è il seguente « Pagina iniziale > Temi > Telecomunicazione > Numerazione e telefonia » e « Pagina iniziale > Temi > Telecomunicazione > Elementi d'indirizzo ». La maggior parte degli elementi d'indirizzo può essere ordinata anche online su www.eofcom.ch.

Domanda 6

Se per la trasmissione elettromagnetica di informazioni viene utilizzato lo **spettro delle frequenze**, occorre di norma una concessione di radiocomunicazione. Se si applica una delle eccezioni previste nella legge (cfr. art. 8 OGC), l'obbligo di concessione non sussiste.

La risposta alla domanda 6 fornisce all'UFCOM un'indicazione circa l'utilizzo previsto delle frequenze. Al capitolo 4.2, il richiedente deve descrivere dettagliatamente come intende utilizzare le frequenze. Su tale base, l'UFCOM lo inviterà ad inviargli una domanda di concessione o lo autorizzerà ad utilizzare le frequenze senza concessione.

3 Notifica dei servizi di telecomunicazione

Questo modulo permette all'UFCOM di registrare i servizi di telecomunicazione proposti o forniti a terzi da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione (relazione cliente-fornitore).

Domanda 1 Servizio telefonico pubblico

Occorre apporre una crocetta in questa categoria di servizi, se un fornitore di servizi di telecomunicazione fornisce il servizio voce (trasmissione o commutazione della voce in tempo reale) a terzi, offrendo loro la possibilità di chiamare o di essere chiamati da un numero del piano di numerazione E.164.

1.a Bisogna apporre una crocetta se il collegamento d'abbonato è un'installazione fissa che si trova in un luogo determinato e se l'abbonato può fruire del servizio unicamente da tale ubicazione.

Non ha alcuna importanza la tecnologia di trasmissione utilizzata (analogica, digitale, pacchetti di dati o IP attraverso un collegamento CATV o xDSL, ecc.).

1.b Bisogna apporre una crocetta quando l'abbonato al servizio telefonico può fruire del servizio di telefonia da un qualsiasi collegamento ad Internet (VoIP).

1.c Bisogna apporre una crocetta se l'abbonato può spostarsi liberamente durante la conversazione e cambiare cella terrestre o rete (soprattutto GSM e UMTS).

1.d Bisogna apporre una crocetta se l'abbonato può spostarsi liberamente durante la conversazione ed è collegato ai suoi interlocutori via satellite.

1.e Bisogna apporre una crocetta se l'abbonato telefona tramite un numero d'accesso, ovvero componendo dapprima il numero d'accesso (ad es. un numero 0800 previsto a tale scopo) e poi quello del destinatario.

Domanda 2 Diffusione di programmi radio/TV

Appone una crocetta a questa domanda chi diffonde via rete CATV, rete IP, DAB-T, DVB-T e DVB-H programmi radiotelevisivi di terzi.

Non appone invece nessuna crocetta chi diffonde solo il proprio programma radiofonico o televisivo nell'ambito della sua concessione o chi mette a disposizione un collegamento a banda larga (ad es. collegamento Internet a banda larga ai sensi della domanda 3) che consente di ricevere via Internet il programma radiofonico o televisivo di terzi indipendenti.

Domanda 3 Accesso ad Internet

Bisogna apporre una crocetta in questa categoria se viene offerto ai clienti l'accesso ad Internet. Non ha alcuna importanza la tecnologia utilizzata (xDSL, CATV-Modem, WLAN, GSM/GPRS, UMTS, BWA, ecc.).

Domanda 4 Capacità di trasmissione

Bisogna apporre una crocetta in questa categoria di servizi se il fornitore di servizi di telecomunicazione offre la trasmissione di dati a un livello inferiore oppure se i mezzi di trasmissione o le reti (rame, fibra ottica, ponte radio, livelli di rete da 1 a 3) sono ripresi da altri fornitori. È fondamentale la fornitura di un'interfaccia per la trasmissione dati secondo le norme internazionali concernenti i punti di terminazione della rete (NTP)

4.a Bisogna apporre una crocetta alla categoria "bitrate costante" se la trasmissione dei dati viene offerta a bitrate costante (linee affittate, PDH, SDH, ecc.).
Esempio: un fornitore di servizi di telecomunicazione che possiede impianti di trasmissione propri (modem) permette ai suoi clienti di accedere alle linee di rame affittate e offre al NTP una capacità di trasmissione strutturata di 2.048 Mbit/s.

4.b Bisogna apporre una crocetta alla categoria "bitrate variabile" se sono proposti servizi di commutazione dati a pacchetti.
Esempio: attraverso i propri commutatori e via linee affittate, un fornitore di servizi di telecomunicazione offre ai suoi clienti un LAN virtuale tra varie ubicazioni (es. rete aziendale). Come interfaccia cliente (NTP) viene proposta un'interfaccia Ethernet LAN a bitrate variabile.

Domanda 5 Altri servizi

Questa categoria di servizi raggruppa i servizi di telecomunicazione che non rientrano in alcuna delle categorie summenzionate.

5.a Va apposta una crocetta alla categoria servizi SMS/MMS se il fornitore propone ai suoi clienti la trasmissione di SMS da o verso un numero telefonico o un numero breve.
Esempi: SMS tra due telefoni cellulari, invio in massa di SMS per terzi verso più telefoni cellulari, ecc.

5.b Va apposta una crocetta alla categoria 5.b, se viene offerto l'hosting di numeri attribuiti individualmente (0800, 084x, 090x, ecc.) e/o di numeri brevi.

5.c Questa categoria raggruppa i servizi di telecomunicazione o i servizi complementari che non rientrano in alcuna delle categorie summenzionate.
Esempi: servizi di paging, reti chiuse di telefonia mobile (PMR), comunicazione non pubblica per

determinati posti di lavoro (ad es. negli edifici della Borsa), videocomunicazione per sale di conferenza, trasmissione della posizione dei veicoli, ecc.

4 Descrizione delle interfacce, dei servizi e dell'infrastruttura

4.1 Specifica delle interfacce per l'accesso alle reti di telecomunicazione

Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), ogni fornitore di servizi di telecomunicazione deve segnalare all'UFCOM i tipi di interfacce messe a disposizione per accedere alle reti di telecomunicazione (punto terminale di rete, NTP) e pubblicare specifiche tecniche precise e adeguate.

Esempi d'interfacce per il collegamento di apparecchi terminali e impianti:

POTS: collegamento analogico per telefoni fissi o fax

GSM/UMTS: interfacce per la telefonia mobile

VoIP: interfacce per telefoni collegati ad Internet o computer muniti di software per la telefonia

CATV: collegamento mediante cavo coassiale per radio e televisore

DVB-S/DVB-T/DVB-C: interfacce via satellite, terra o cavo per televisori digitali

IP/Ethernet: interfacce filari a 10, 100 o 1000 Mbit/s per il collegamento ad Internet di computer o di reti locali

IP/WLAN: interfacce radio per il collegamento ad Internet senza filo di portatili, PDA e telefoni cellulari

Ethernet: interfacce Ethernet basate sul rame o sulla fibra ottica per reti di dati a 10 Mbit/s – 10 000 Mbit/s tra le varie ubicazioni.

Vogliate indicare dove è possibile consultare o richiedere la lista delle interfacce proposte e le rispettive specifiche tecniche dettagliate (URL o indirizzo di riferimento).

Non soggiacciono a tale disposizione le interfacce per l'accesso alle risorse e ai servizi di altri fornitori ai sensi dell'art. 11 LTC (es. interfacce d'interconnessione).

Più ampie informazioni in merito si trovano nelle rispettive prescrizioni tecniche e amministrative relative alla segnalazione e alla pubblicazione delle interfacce per l'accesso alle reti di telecomunicazione (RS 784.101.113/1.4). Queste ultime si possono scaricare dal sito Internet dell'UFCOM (www.bakom.admin.ch). Il percorso di accesso è il seguente « Pagina iniziale > L'UFCOM > Basi legali > Prassi d'esecuzioni > Telecomunicazione > RS 784.101.113.1.4 ».

4.2 Descrizione dei servizi e dell'infrastruttura

Vogliate descrivere nel campo previsto o in un allegato i servizi da voi forniti e l'infrastruttura di telecomunicazione usata a tale scopo. Nei casi limite, questa descrizione ci permetterà di determinare se sussiste l'obbligo di notifica.

5 Allegati

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono accludere degli allegati al modulo di notifica o rinviare a pubblicazioni in Internet. Vogliate elencare al capitolo 5 gli eventuali allegati e riferimenti.

Allegato

1 Abbreviazioni

ATM	Asynchronous Transfer Mode
BWA	Broadband Wireless Access (accesso a banda larga senza filo)
CATV	Televisione via cavo (Community Antenna Television)
CSC	Carrier Selection Code (libera scelta del fornitore)
DAB	Digital Audio Broadcasting
DAB-T	Digital Audio Broadcasting – Terrestrial
DVB-C	Digital Video Broadcasting - Cable
DVB-H	Digital Video Broadcasting - Handheld
DVB-T	Digital Video Broadcasting - Terrestrial
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
E.164	Raccomandazioni dell'UIT relative ai piani di numerazione per i servizi di telefonia
GSM	Global System for Mobile communications
GPRS	General Packet Radio Service
HSDPA	High Speed Downlink Packet Access
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IP	Internet Protocol
IPTV	Internet Protocol Television (ITU-T Y.1901)
ISDN	Integrated Services Digital Network
ITU	International Telecommunication Union
MEF	Metro Ethernet Forum
MMS	Multimedia Messaging Service
MNC	Mobile Network Code (ITU-T E.212)
MPLS	Multiprotocol Label Switching
NSPC	National Signalling Point Code
NTP	Punto terminale di rete (Network Termination Point)
PDH	Plesiochronous Digital Hierarchy
PMR	Private (Professional) Mobile Radio
POTS	Plain Old Telephone System
PSTN	Public Switched Telephone Network
SDH	Synchronous Digital Hierarchy
SIP	Session Initiation Protocol (ad es. per l'allestimento e il comando della telefonia via Internet)
SMS	Short Message System
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
URL	Uniform Resource Locator (ad es. per siti web)
VoIP	Voice over Internet Protocol
VPN	Virtuell Private Network
WLAN	Wireless Local Area Network

xDSL Digital Subscriber Line (ADSL, VDSL, HDSL, ecc.)

2 Basi legali

Nella presente guida si rinvia alle seguenti basi giuridiche:

- Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10)
- Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1)
- Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2)
- Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112)
- Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
  (OGC; RS 784.102.1)
- Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.11)
- Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1)
- Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11)
- Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40)
- Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401)
- Prescrizioni tecniche e amministrative relative alla segnalazione e alla pubblicazione delle interfacce per l'accesso alle reti di telecomunicazione (RS 784.101.113/1.4)